

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE
MERCATALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Disposizioni generali
Art. 3	Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Art. 4	Determinazione del canone
Art. 5	Modalità e termini per il versamento
Art. 6	Accertamento e recupero canone
Art. 7	Sanzioni e indennità
Art. 8	Riscossione coattiva
Art. 9	Rimborsi
Art. 10	Interessi
Art. 11	Contenzioso
Art. 12	Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce, come previsto dall'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati in strutture attrezzate ed in strutture non attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il presente canone di concessione si applica anche alle occupazioni per attività mercatali su aree private aperte all'uso pubblico o comunque nella disponibilità del Comune.
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone di concessione, i criteri per la sua determinazione, la misura delle tariffe, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.

Articolo 2 – Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla componente economica commerciale del PGT, titolo primo, T.U.R. Testo Unico Regolamenti procedurali di insediamento attività economiche e titolo secondo Programmazione attività del commercio su aree pubbliche.

Articolo 3 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:
 - a) superficie dell'occupazione, anche di fatto o abusiva, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) tipologia dell'attività di commercio su area pubblica;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico del posteggio in relazione alla sua ubicazione.
2. Il valore economico dei posteggi è determinato in base alla categoria d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui è ubicata l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" (Allegato A) presente nel Regolamento Canone Unico, al valore economico della disponibilità dell'area stessa per il suo uso da parte del titolare della concessione e/o occupante.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa di base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario pur considerando il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è quella indicata al comma 841 dell'articolo 1 della legge 160/2019. Per il Comune di BREMBATE la tariffa prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune fino a 10.000 abitanti	Euro 30,00

5. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019. Per il Comune di BREMBATE la tariffa prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune fino a 10.000 abitanti	Euro 0,60

6. La tariffa di base giornaliera è applicata in misura frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata.
7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, derivanti da un unico atto di concessione, sono calcolate in ragione del (10) per cento.
8. Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente dovuto.
9. Per le occupazioni nei mercati con durata superiore a 14 giorni è applicata una riduzione del 25 per cento sulla tariffa coefficientata presente nel prospetto "Tariffe" approvato con delibera di Giunta Comunale.
10. Le riduzioni di cui ai commi 8 e 9 sono cumulabili tra di loro.
11. Per i mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e per i mercati periodici tematici, il canone è dovuto per ciascuna edizione sulla base del numero e dell'estensione dei posteggi indicati nell'atto istitutivo, indipendentemente dalla loro effettiva occupazione.
12. Le tariffe e i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione, sono indicati nel prospetto "Tariffe" approvato con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 4– Determinazione del canone

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base annuale per i **coefficienti** di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base giornaliera per i coefficienti di valutazione, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere previste riduzioni, fino all'azzeramento, del Canone per i posteggi individuati in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale

Articolo 5 – Modalità e termini per il versamento

1. Gli importi dovuti sono riscossi preferibilmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 844, della legge 160/2019, ovvero mediante bollettino postale, F24 o pagamento mezzo POS con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

3. Per le occupazioni di durata inferiore all'anno e per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. Per importi superiori a euro 250 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione e le restanti tre rate entro le scadenze del 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
4. Per le concessioni pluriennali, con riferimento alle annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone di importo fino a euro 250 deve avvenire entro il 31 Gennaio di ogni anno; per importi superiori a euro 250 è ammesso il versamento in quattro rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
5. Per le occupazioni con assegnazione giornaliera di posteggio, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del posizionamento delle strutture di vendita, altrimenti l'occupazione si intende abusiva.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative a provvedimenti di rateazione.

Articolo 6 – Accertamento e recupero canone

1. Il Comune in proprio o tramite il soggetto concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, al recupero del canone non versato alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive, o

ad esse equiparate, mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica.

2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la necessità di preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 15 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso.
4. Il Comune o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge 160/2019.
5. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di constatazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
6. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
7. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali ed aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la

custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 7 – Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni abusive o equiparate ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni ed indennità:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento, per i giorni di effettiva occupazione come da verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; (ovvero considerando l'occupazione abusiva come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale;)
2. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) e un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992.
3. Nei casi di occupazione abusiva o ad essa equiparata, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la liberazione dell'area indebitamente occupata ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro

500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella misura fissata dall'articolo 7 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, eccetto quelle relative a violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 8 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 9 – Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 2,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 10 – Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive o equiparate gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 11 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie relative all'applicazione del canone sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 12 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti.

3. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica che scadono entro il 31.12.2020, se non già riassegnate sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo le Linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali della ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. In attesa dell'adozione delle disposizioni attuative, queste concessioni proseguono provvisoriamente nel rispetto dei requisiti e condizioni previgenti fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di rinnovo, decadendo se la domanda non fosse presentata; mentre, in caso di presentazione della domanda di rinnovo, queste concessioni proseguono provvisoriamente nel rispetto dei requisiti e condizioni previgenti fino alla motivata comunicazione di diniego del rinnovo o di accoglimento della domanda, con conseguente rilascio, in questo caso, di un nuovo atto di concessione con decorrenza dalla data di scadenza della concessione di cui è chiesto il rinnovo.
4. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
5. Il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.